



COMUNE DI RUSSI

Area Pianificazione e Gestione del Territorio
Sportello Unico Attività Produttive

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI
DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI
PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
(DEHORS)**



Sommario

Art. 1	Oggetto, definizioni e tipologie	pag. 2
Art. 2	Caratteristiche e limiti per la collocazione dei “dehors”	pag. 2
Art. 3	Pubblicità su elementi componenti i “dehors” e tende.	pag. 3
Art. 4	Prescrizioni per le opere eseguite sul suolo pubblico a seguito dell’installazione dei “dehors”.	pag. 3
Art. 5	Manutenzione degli elementi dei “dehors”.	pag. 4
Art. 6	Criteri generali per la richiesta di collocazione dei “dehors”, rinnovo e proroga delle autorizzazioni.	pag. 5
Art. 7	Revoca e sospensione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per “dehors”.	pag. 5
Art. 8	Disciplinare tecnico degli elementi per la composizione dei “dehors”.	pag. 6
Art. 9	Piani di zona.	pag. 7
Art. 10	Limitazioni alle aree destinate all’installazione di “dehors”.	pag. 8

Art. 11	Sanzioni	pag. 8
Art. 12	Disposizioni di rinvio	pag. 8
Art. 13	Disposizioni finali e transitorie	pag. 8

ART. 1 – OGGETTO DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

1. *Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico a tempo determinato di elementi di varia tipologia, individuati come “dehors”.*
2. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - per “collocazione”, la disponibilità o l’occupazione di fatto di suolo o di spazi pubblici che consente un utilizzo particolare dei predetti beni con conseguente sottrazione degli stessi all’uso generale della collettività. In particolare per quanto concerne la durata si intende la compresenza funzionale ed armonica di elementi strutturali e/o strumentali riferita ad un periodo con durata limitata nel tempo;
 - con il termine “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio;
 - per “dehors” si intende l’insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di passaggio pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all’aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.
3. I “dehors” come sopra definiti debbono essere costituiti da attrezzature o manufatti caratterizzati da “precarietà e facile amovibilità”. Essi sono diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, costituendo sistema che favorisce la fruibilità dell’esercizio e il miglioramento del servizio offerto.
4. In ragione della loro funzione e delle caratteristiche strutturali i “dehors”:
 - non determinano superficie utile o coperta in relazione agli indici Urbanistici edilizi
 - non costituiscono ampliamento dell’esercizio e pur dovendo assicurare alcuni requisiti igienico-sanitari (rivestimenti e pavimentazioni facilmente lavabili,..), la loro superficie non può condizionare i requisiti igienico-strutturali e funzionali di esercizi già esistenti e formalmente autorizzati;
 - rientrano nella casistica di “*manufatti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici*” così come definiti nella Delibera di Giunta Regionale 01/02/2010, n. 121.
5. I dehors sono classificati in ragione degli elementi costitutivi:
 - A** tavoli e sedie senza delimitazione perimetrale (*vedi SCHEDA TECNICA – Tipologia “A” – Allegato 1*);
 - B** pedane, tavoli e sedie con o senza delimitazione perimetrale (*vedi SCHEDA TECNICA – Tipologia “B” – Allegato 2*);
 - C** ombrelloni e/o elementi ombreggianti posizionati su pedane o a terra con o senza delimitazione perimetrale (*vedi SCHEDA TECNICA – Tipologia “C” – Allegato 3*);
 - D** strutture a padiglione coperte, con possibilità di chiusura perimetrale totale o parziale, permanente o stagionale (*vedi SCHEDA TECNICA – Tipologia “D” – Allegato 4 e Elaborato Grafico*);

ART. 2 – CARATTERISTICHE E LIMITI PER LA COLLOCAZIONE DEI “DEHORS”.

1. L’occupazione di suolo per i “dehors” deve realizzarsi di norma davanti all’esercizio del concessionario e a tal fine dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente.

Qualora l’occupazione riguardi dehors di tipo B, C e D e si estenda anche in spazi limitrofi, quali aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad

ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati.

Le occupazioni con "dehors" di tipo A previste nelle zone antistanti le vetrine di altre attività commerciali, possono essere autorizzate con la condizione di essere effettuate solo negli orari di chiusura di tali attività e con l'obbligo della rimozione dei manufatti durante gli orari di apertura dei negozi; tali occupazioni possono essere autorizzate anche negli orari di apertura delle attività commerciali limitrofe solo dietro presentazione, da parte del richiedente la concessione, dell'assenso scritto degli esercenti stessi.

2. L'occupazione di marciapiedi potrà essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m (art. 20 D.L.vo 285/1992).
3. Per i dehors tipologia D l'occupazione non deve pregiudicare la visibilità del traffico veicolare e pedonale, occultare la segnaletica stradale verticale ed interessare gli attraversamenti pedonali; se il posizionamento interessa le aree immediatamente precedenti gli attraversamenti pedonali, secondo le singole direttrici di marcia, dovrà essere garantito uno spazio di avvistabilità libero da ingombri pari ad almeno 3,00 mt.
4. Per le altre tipologie di dehors lo spazio di avvistabilità da garantire sarà valutato caso per caso.
5. Gli spazi compresi tra l'occupazione e l'esercizio del concessionario non debbono essere attraversati da carreggiate stradali: fanno eccezione le occupazioni poste in essere nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato permanenti, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale.
6. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.
7. In corrispondenza di intersezioni stradali l'occupazione del suolo che non interessa la carreggiata stradale deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione delle linee di prolungamento della carreggiata e di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi con un minimo di mt. 5,00. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati. Quando l'occupazione viene collocata sulla carreggiata stradale ed interessa le aree immediatamente precedenti alle intersezioni, secondo le singole direttrici di marcia, dovrà essere garantito uno spazio di avvistabilità libero da ingombri pari ad almeno 8,00 mt.
8. Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia ecc.).

ART. 3 – PUBBLICITA' SU ELEMENTI COMPONENTI I "DEHORS" E TENDE.

1. Sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.
2. Le insegne posizionate sugli elementi componenti i dehors vengono computate ai fini del calcolo dell'imposta di pubblicità.
3. Sulle strutture a padiglione coperte (art. 1, co. 5, lett. D) i mezzi pubblicitari di cui al comma precedente devono essere "posizionati" in conformità a quanto indicato nella relativa scheda tecnica.

ART. 4 – PRESCRIZIONI PER LE OPERE ESEGUITE SUL SUOLO PUBBLICO A SEGUITO DELL'INSTALLAZIONE DEI "DEHORS".

1. L'installazione dei dehors di qualsiasi tipologia deve rispettare le prescrizioni contenute nelle schede tecniche allegate, nonché le seguenti prescrizioni generali:
 - nessuna occupazione dovrà avvenire al di fuori dell'area autorizzata, restando a carico del richiedente la responsabilità per eventuali danni che potessero derivare a persone o cose durante l'installazione e l'uso del dehors;
 - in ogni momento dovrà essere garantito l'accesso agli eventuali sottoservizi e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi alla sede stradale e/o ai fabbricati, non realizzabili con soluzioni alternative, dovrà sempre essere assicurato l'accesso all'area ove insiste l'occupazione; la rimozione delle strutture e degli arredi è a carico dell'esercente titolare dell'occupazione;
 - allo scadere della concessione dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
 - rimangono a carico del richiedente gli eventuali obblighi ed oneri da sostenere per il ripristino delle aree occupate;
2. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.
3. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
4. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati nel più breve tempo possibile e mediante esecuzione di specifici interventi concordati preventivamente con il competente Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio.
5. Nel caso in cui subentrino necessariamente modifiche alla viabilità, all'arredo pubblico e/o siano mutate le caratteristiche del suolo pubblico oggetto dell'installazione sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere degli aggiornamenti, delle modifiche e/o imporre la totale rimozione del dehors installato, indifferentemente dalla tipologia.

ART. 5 – MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI “DEHORS”.

1. Tutti i componenti e gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali;
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio;
3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento e diffida, potrà richiedere l'immediata rimozione da parte del proprietario o procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.
4. L'ordinaria manutenzione ed eventuale sostituzione degli elementi che costituiscono il dehors con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuova autorizzazione.
5. Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, questi potranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva nuova richiesta ma con semplice comunicazione al Servizio competente.

6. Ogni altra opera eseguita agli elementi che costituiscono il dehors con modifica sostanziale per forma, colore, tipologia e nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione dovranno essere preventivamente autorizzate.

ART. 6 – CRITERI GENERALI PER LA RICHIESTA DI COLLOCAZIONE DEI “DEHORS”, RINNOVO E PROROGA DELLE AUTORIZZAZIONI.

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico o spazio pubblico un dehors, di qualsiasi tipologia, dovrà ottenere dallo Sportello Unico per le Attività produttive l'autorizzazione all'installazione, comprendente anche la concessione di occupazione dell'area pubblica.
2. Le norme sui procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di rinnovo, proroga e le relative tempistiche sono riportate nelle singole schede tecniche allegate e vengono definite nel rispetto dei principi di semplificazione dell'attività amministrativa, non aggravio del procedimento, partecipazione, celerità e certezza dei tempi.
3. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere, preliminarmente alla presentazione dell'istanza al Comune, le necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.
4. L'autorizzazione per la collocazione dei “dehors”, contenente anche la concessione di suolo pubblico, è rilasciata per una durata limitata nel tempo e diversa per tipologia di struttura installata.
5. Nel caso in cui l'autorizzazione per l'installazione del dehors non sia rinnovata, le strutture, i beni strumentali e i materiali di cui all'articolo 1 comma 5 devono essere rimossi e l'area deve essere completamente sgomberata e ripristinato lo stato dei luoghi alle condizioni originarie a spese del concessionario. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento e diffida, potrà richiedere l'immediata rimozione da parte del proprietario o procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

ART. 7 – REVOCA E SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER “DEHORS”.

1. L'autorizzazione all'installazione dei “dehors” può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
2. L'autorizzazione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
 - b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
 - d) previa diffida, qualora l'occupazione sia provatamente causa o concausa di problematiche connesse al disturbo alla quiete pubblica e/o alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
 - e) in caso di mancato pagamento della tassa o canone dovuta/o per l'occupazione di suolo pubblico.

3. Nei casi previsti dai punti b), c), d) e e) del comma precedente l'autorizzazione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa in caso di mancato adempimento delle prescrizioni previste all'art. 5.

ART. 8 – DISCIPLINARE TECNICO DEGLI ELEMENTI PER LA COMPOSIZIONE DEI “DEHORS”.

1. Per ogni tipologia di dehors le caratteristiche formali e tecnico-dimensionali, i materiali e i colori utilizzati per la progettazione, saranno valutate dai competenti Servizi e dovranno conformarsi a quanto di seguito riportato e a quanto indicato nelle schede tecnico-grafiche allegate:

- **Per le tipologie A:**

L'occupazione con tavoli e sedie, con o senza delimitazione perimetrale, priva di copertura rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto ed è da considerarsi come l'unica soluzione ammessa per i percorsi porticati.

Tavoli e sedie non devono fuoriuscire dallo spazio concesso per l'occupazione.

Se esternamente al porticato è presente apposito marciapiede, l'occupazione può essere effettuata rasente il muro, a margine o in adiacenza alle colonne/pilastrini. In tutti gli altri casi dovranno essere rispettate le limitazioni di cui al precedente art. 2 comma 2.

Sono da privilegiare arredi in metallo o materiali plastici, con colori e toni in armonia con il contesto. Per analogia di funzione rientrano in questa tipologia e ne seguono le prescrizioni anche gli eventuali banconi esterni e gli sgabelli.

Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico.

Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.

Qualora per la delimitazione perimetrale vengano utilizzate vetrate, queste dovranno essere certificate ai fini della sicurezza.

- **Per la tipologia B:**

Pedane o pavimentazioni modulari, con o senza delimitazione perimetrale, su cui sono posizionati tavoli, sedie e arredi a servizio dell'esercizio di somministrazione.

Si tratta di materiali o manufatti, facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo.

Dette sistemazioni potranno essere a raso o sopraelevate (pedane).

Si intendono per pavimentazioni a raso quelle realizzate con uno strato di ghiaia, o con piastrelle di tipo leggero, posate a secco su letto di sabbia (di norma in parchi o giardini).

Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili.

Qualora per la delimitazione perimetrale vengano utilizzate vetrate, queste dovranno essere certificate ai fini della sicurezza.

- **Per la tipologia C:**

Elementi a copertura e riparo delle tipologie A e B.

Strutture portanti con copertura in tela fornita di un solo punto di appoggio al suolo, di forma poligonale, quadrata o rettangolare.

- **Per la tipologia D:**

Strutture a padiglione coperte

La struttura portante dovrà essere realizzata con struttura modulare con dimensioni alla base adeguate allo spazio disponibile di suolo pubblico e fino ad un massimo di superficie coperta \leq a 32,00 mq. e di altezza non superiore a 3,00 mt.

La struttura portante potrà essere realizzata con profili in ferro, acciaio o alluminio anodizzato laccato adeguatamente dimensionati ai fini della realizzazione di manufatti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e con tutte le caratteristiche di resistenza al fuoco dettate dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi;

Il colore dei profili potrà essere scelto fra i seguenti RAL:9001 bianco crema, 1013 bianco perla

Gli infissi dovranno essere realizzati con lo stesso materiale e del medesimo colore della struttura portante.

Potranno essere eseguiti a tutta altezza e/o comunque con un'altezza non inferiore a mt. 1,00 dal piano di calpestio. Potranno avere aperture scorrevoli o a vasistas (per gli infissi posti nella parte superiore delle aperture) e dovranno garantire i rapporti minimi aeroilluminanti previsti nel vigente Regolamento d'igiene.

Dovrà essere garantita una altezza interna media di m 2.70.

La pedana dovrà essere opportunamente coibentata al fine di adempiere alle prescrizioni dei requisiti di fonoassorbimento previsti dalle normative vigenti in materia;

La copertura dovrà essere realizzata con pannelli coibentati con finitura interna coordinata alla tipologia della struttura e finitura esterna in grecata di rame.

Dovrà essere realizzata con adeguata pendenza per lo scolo delle acque meteoriche e con raccolta nella gronda perimetrale;

La struttura dovrà essere progettata per accogliere nei montanti laterali anche i pluviali e dovrà essere prevista una finitura a coronamento della copertura che consenta di mascherare il pannello di copertura.

Ai fini della sicurezza non potranno essere realizzate aperture sul lato prospiciente la carreggiata stradale oppure dovranno essere previsti parapetti in regola con le vigenti normative che impediscano l'ingresso/uscita direttamente sulla sede stradale.

2. L'utilizzo dell'area esterna con dehors dovrà essere ricompresa nella valutazione di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. 673/2004.

Tale documentazione dovrà essere depositata presso il Comune prima del rilascio della concessione e tenuta in copia presso l'esercizio a disposizione degli organi di vigilanza.

Qualora l'utilizzo dell'area sia limitato, non preveda o consenta la permanenza o sosta di un numero significativo di avventori in prossimità di possibili ricettori e non vi sia la presenza di sorgenti sonore significative date da elementi tecnologici, e cioè tali da perturbare ovvero modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, potrà essere utilizzata la procedura semplificata di cui agli Artt. 1 e 6 della DGR 673/04 mediante dichiarazione sostitutiva attestante tale condizione, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 445/2000.

3. L'area occupata dai dehors è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri.

Nelle schede allegate sono indicati anche le norme autorizzative, i parametri da rispettare per la collocazione dei dehors e le ulteriori condizioni e prescrizioni d'esercizio.

4. Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione svolte nei dehors devono cessare alle ore 24,00 ed entro le ore 24,30 deve essere precluso al pubblico l'utilizzo dell'area occupata con il dehors.

Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei dehors, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato. Gli ombrelloni a copertura delle tipologie A, B e C dovranno essere chiusi in caso di vento e chiusi o rimossi durante la notte. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'accesso a dehors delle tipologie D.

5. Al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica nei dehors è vietata l'effettuazione di spettacoli e/o trattenimenti musicali.

6. Dovrà essere garantita l'accessibilità ai portatori di handicap. L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

7. La modifica delle schede tecnico-grafiche potrà essere effettuata con provvedimento motivato della Giunta Comunale.

ART. 9 – PIANI DI ZONA.

1. L'Amministrazione Comunale può predisporre piani di zona relativi alle occupazioni di suolo e/o spazio pubblico al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti esposti;

2. L'Amministrazione Comunale inoltre, attraverso gli uffici competenti, potrà vagliare progetti d'arredo coordinati, riferiti alla medesima area, presentati da più titolari di attività commerciali con un'unica domanda. Tali progetti potranno essere inseriti in specifici progetti di valorizzazione commerciale.
3. I piani di zona e i progetti di arredo devono stabilire, tra l'altro, tempi e modalità per l'adeguamento dei dehors regolarmente autorizzati.

ART. 10 – LIMITAZIONI ALLE AREE DESTINATE ALL'INSTALLAZIONE DI "DEHORS".

1. Con propria Deliberazione la Giunta Comunale può individuare le aree o i luoghi nei quali sono ammesse sui sedimi composizioni di elementi per i "dehors" esclusivamente corrispondenti a quanto previsto all'art. 1, comma 4, tipologia A del presente regolamento (tavoli e sedie);
2. La Giunta Comunale, con il medesimo provvedimento di cui al precedente comma, può individuare altresì le aree o i luoghi nei quali sono vietate le installazioni di "dehors" corrispondenti a quanto previsto all'art. 1, comma 4, tipologia B, C e D del presente regolamento.
3. Nei percorsi porticati e nelle gallerie sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura.

ART. 11 – SANZIONI

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
2. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento a trecento euro disposta dall'art. 7 bis del d.lgs 18/08/2000, n. 267.
3. In generale, in caso di inottemperanza alle prescrizioni e alle condizioni dettate dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inottemperanza e diffida, potrà richiedere al proprietario la conformazione dell'attività o l'immediata rimozione delle strutture o procedere d'ufficio con addebito a carico dell'esercente delle spese relative e di quant'altro occorresse; salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti.

ART. 12 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni ed al vigente Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione;
2. I titolari di concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti possono adeguare spontaneamente le proprie strutture come previsto nel presente regolamento, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso;
3. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'Amministrazione può imporre l'obbligo, in qualunque momento, o procedere con la revoca della concessione.

